FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE III^a SEZIONE L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 045/CGF (2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 109/CGF- RIUNIONE DEL 17 DICEMBRE 2012

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Vincenzo Fortino – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DEL S.S.D. CALCIO CITTA' DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €500,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/TARANTO F.C. 1927 DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012)

Al termine della gara Città di Brindisi/Taranto F.C. 1927 del 18.11.2012 del Campionato Nazionale Serie D, Girone H, disputata a Brindisi, la S.S.D. Calcio Città di Brindisi proponeva rituale reclamo avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 comminata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione a carico della Società ricorrente "per avere, propri sostenitori, dopo l'espulsione di un calciatore della propria squadra, lanciato in direzione della porta difesa dal portiere della squadra ospite, due palle di carta".

A seguito del pedissequo ricorso avverso il suddetto provvedimento, la S.S.D. Calcio Città di Brindisi eccepiva l'eccessività della sanzione pecuniaria comminata.

All'uopo si può ritenere di poter parzialmente condividere la tesi della ricorrente anche e soprattutto in virtù della casistica della giustizia sportiva, per la quale l'applicazione di una pena pecuniaria così afflittiva, trova la propria *ratio* in altre e più gravi violazioni delle norme sportive, nonché per il principio di proporzionalità tra la pena ed il fatto.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal S.S.D. Calcio Città di Brindisi di Brindisi, riduce la sanzione dell'ammenda ad €300,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL S.S.D. CALCIO CITTA' DI BRINDISI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA, INFLITTA AL CALC. LABORAGINE COSIMODAMIANO, SEGUITO GARA CITTÀ DI BRINDISI/TARANTO F.C. 1927 DEL 18.11.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012)

Al termine della gara Città di Brindisi/Taranto F.C. 1927 del 18.11.2012 del Campionato Nazionale Serie D, Girone H, disputata a Brindisi, la S.S.D. Calcio Città di Brindisi proponeva rituale reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Cosimo Damiano Laboragine comminata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con Com. Uff. n. 54 del 21.11.2012.

Il Giudice Sportivo motivava la propria decisione nei confronti del calciatore Cosimo Damiano Laboragine "per avere a gioco fermo colpito con una manata al viso un calciatore avversario determinandone la caduta al suolo".

Avverso il suddetto provvedimento, la società S.S.D. Calcio Città di Brindisi ha proposta appello alla C.G.F.

L'appello va rigettato.

Il calciatore Cosimo Daminao Laboragine infatti, così come refertato dall'arbitro, palesemente colpiva il portiere ospite a gioco fermo, peraltro nel caso di specie, determinando la caduta del giocatore avversario, procurandogli una contusione.

La squalifica comminata di 3 giornate effettive di gara può considerarsi equa per la gravità del fatto.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal S.S.D. Calcio Città di Brindisi di Brindisi.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE Mario Sanino

Pubblicato in Roma il 19 settembre 2013

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Giancarlo Abete